

## **STATUTO**

### **LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS PIAZZA S. P. PIO DA  
PIETRELCINA 1

Numero REA: BS - 358200

Codice fiscale: 03321600177

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 27-04-2018 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "B" al n. 3358/2264 di repertorio/raccolta

**STATUTO  
della società cooperativa**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

E' costituita con sede in Brescia (BS) la società cooperativa di solidarietà denominata "LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA", retta, in quanto compatibili con le norme di cui agli artt. 2511 e ss. c.c., con le disposizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto, delle norme sulla società a responsabilità limitata.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie e unità locali operative.

**Art. 2 (Durata)**

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativistico mondiale e in rapporto ad esso agisce. Questi principi sono: la mutualità, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori impiegati in attività produttive ai sensi della L. 381/91. I lavoratori persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della L. 381/91.

La cooperativa deve intraprendere tutte quelle iniziative che risultassero idonee al miglioramento morale e materiale dei soci secondo la dottrina sociale cristiana, allo sviluppo di una corretta distribuzione dei prodotti al consumo e nell'intento di calmierare nel limite del possibile i prezzi a vantaggio dei soci e comunque anche a vantaggio della collettività in generale.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci, di cui

all'articolo 36 del presente statuto.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, alla Confcooperative - Unione provinciale di Brescia.

**Art. 4 (Oggetto sociale)**

Tenuto conto dell'attività mutualistica della società così come definita nei precedenti articoli nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa può stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, lo svolgere le seguenti attività:

- a) organizzazione ed esercizio di prestazioni con mezzi propri o di terzi, per conto di enti pubblici e privati, di servizi telefonici, informatici e telematici a favore di terzi, di copisteria, di call center, di centralino elettronico, help desk e simili, ivi comprese la raccolta e l'elaborazione di date, formule e simili connesse o strumentali allo svolgimento delle attività ed alla prestazione dei servizi previsti nel presente articolo;
- b) prestazione di servizi di pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione;
- c) manutenzioni varie, manutenzione di aree verdi, parchi, giardini e dell'arredo urbano, lavori di giardinaggio di ogni e specie e relativa commercializzazione; lavori agricoli per conto terzi; spalatura, rimozione e trasporto neve, anche con mezzi meccanici;
- d) gestione logistica di fiere, mostre, spettacoli e servizi di montaggio, smontaggio e noleggio strutture ivi compresi servizi di accoglienza e guardaroba, volantinaggio, servizio hostess e merchandising e distribuzione di materiale pubblicitario in genere;
- e) gestione di mense aziendale, ristorazione collettiva; servizio di distribuzione e/o somministrazione di alimenti e bevande nel settore della ristorazione collettiva di ogni tipo, compresi pubblici esercizi, organizzazione banchetti e servizi di catering con eventuale gestione diretta dell'approvvigionamento di materie prime ed elaborazione e confezionamento dei prodotti pasto e connessi servizi di cucina, di lavaggio stoviglie e riordino generale, lavori attinenti i servizi generali di albergo e ristorazione;
- f) assistenza domiciliare anziani e portatori di handicap, trasporto di disabili e persone anziane, anche con accompagnatori;
- g) raccolte rifiuti solidi urbani, industriali e ospedalieri;
- h) autotrasporto di cose e persone per conto terzi, traslochi, operazioni di carico e scarico, facchinaggio, cernita, ricondizionamento, confezionamento e smaltimento merci, deposito merci e attività connesse compreso la gestione di depositi di terzi;
- i) servizi di pulizia autobus, locomotive, vetture e aeromobili;
- j) servizi di sollevamento con gru e bracci sollevatori montati su automezzi e con tutti gli attrezzi di sollevamento in genere;
- k) assunzione di lavori di pulizia e sanificazione per conto di enti pubblici e privati in ambienti alberghieri, ospedalieri e comunitari (servizi ai piani) compreso il rifacimento dei letti, servizi generali di cucina (pulizia cucine, mense, attrezzature e stoviglie);
- l) servizi di lavanderia, stireria, guardaroba, rammendo e riparazione vestiario, presso enti pubblici e privati, anche con gestione lavanderie per conto terzi;

m) lavori di pulizia di cartelloni e insegne pubblicitarie situate sul territorio nazionale (strade, superstrade e autostrade), assunzione di lavori di pulizia di cassonetti, cestini e raccoglitori dell'immondizia con gli appositi mezzi ed apparecchiature, gestione di impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti ed autolavaggi, posizionamento di segnaletica stradale, servizio di lettura contatori luce, acqua, gas e relativa esazione, attività di custodia beni mobili e immobili, servizio di portierato e di centralino per conto di enti pubblici e privati, trasporto e smaltimento dei rifiuti in genere, movimento terra;

n) gestione diretta e indiretta di esercizi commerciali inerenti l'attività di bar, paninoteca, gelateria e vendita di alcoolici e superalcolici, rosticceria, pizzeria e di ristorazione in genere e, altresì, vendita di tabacchi e generi di monopolio, servizio di ricevitoria in genere compresi i concorsi nazionali e locali, previo rilascio di tutte le autorizzazioni/licenze previste dalla legge nonché subordinatamente alla esistenza di tutte le altre condizioni previste per legge, nonché commercio di articoli per fumatori, cartoleria e profumerie;

o) ricerche e studi commissionati da terzi sia pubblici che privati;

p) gestione di sale cinematografiche;

q) composizione a stampa e sviluppo di attività editoriale, sia librerie che informatiche e audiovisive attività tipografiche e dattilografiche in genere e relativa rilegatura compresa l'attività di copisteria, servizi vari per i settori dell'editoria, della scuola e delle biblioteche compreso il riordino e la gestione di archivi e biblioteche;

r) lavori di falegnameria e di restauro, laccatura e verniciatura, creazione di oggetti da regalo e d'arredamento in legno, ceramica, metallo o altro, lavori di maglieria e sartoria, gestione di negozi di vendita degli oggetti prodotti dalla stessa cooperativa o da terzi, sempre nell'ambito di attività di recupero di disabili;

s) preparazione software e relativa consulenza tecnica, creazione di reti telematiche, video informazione;

t) attività di autoriparazione e collaudo autoveicoli, gestione di concessionarie auto e veicoli commerciali, compravendita di autovetture, autocarri, cicli, motocicli, macchine agricole e macchine utensili in genere, natanti e motoscafi da diporto di produzione nazionale ed estera, nuovi e usati e loro parti componenti (ricambi) nonché import ed export degli stessi, il noleggio di autovetture ed autoveicoli in genere, con e senza autista, sia in forma diretta sia conto terzi;

u) progettazione e gestione di percorsi formativi e/o gruppi di autoaiuto inerenti allo sviluppo psicologico della persona e allo sviluppo pedagogico della famiglia, progettazione e gestione, per conto proprio o terzi, di sportelli e spazi di accoglienza e/o orientamento scolastico, legislativo, lavorativo, di mediazione socio-culturale, di sostegno psicologico, di riabilitazione, counselling, di mediazione sociale e culturale, di psico-diagnostica e perizie psicologiche, servizi di mediazione al lavoro a favore di soggetti riconosciuti dalla legge come svantaggiati o comunque portatori di disagio sociale.

Inoltre svolgerà le attività di manutenzione edilizia immobiliare, rifacimenti di pavimentazioni, pareti e facciate di immobili civili e industriali, ristrutturazioni generali degli stessi e installazione di impianti elettrici, idraulici e di irrigazione nonché di isolamento termoacustico, manutenzione e installazione di impianti di cogenerazione, produzione energetica da biomassa, di pali-

ficazione per pale eoliche e di impianti fotovoltaici, attività di ricerca ed analisi, formazione e divulgazione di comunicazioni, assistenza tecnico consulenziale nei settori dell'energia, trasferimento tecnologico e dell'innovazione dell'ambiente, dello sviluppo imprenditoriale, del marketing e della governance territoriale, dell'internazionalizzazione, dell'economia e gestione aziendale, del project management, attività di studio e analisi per certificazioni ambientali, sistemi di sviluppo ecosostenibili, ambientali, indagini strumentali e studi d'impatto, organizzazione di corsi di formazione ed informazione per tutte le risorse umane, servizi integrati di finanza alle imprese, consulenza per business plan, investimenti, ristrutturazioni, fattibilità e sviluppo di impresa, budget e gestione di crisi aziendali, servizi di consulenza nei processi di aziendalizzazione che caratterizzano i sistemi gestionali ed organizzativi degli enti pubblici, in particolare le aree di intervento potranno essere i sistemi di rendicontazione (bilancio sociale, di mandato e ambientale) pianificazione strategica e controllo di gestione, marketing territoriale, sistemi informativi e ICT, project financing e finanza pubblica, contabilità economica patrimoniale e analisi dei processi organizzativi.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la Cooperativa può concorrere ad aste pubbliche e private, ivi comprese le gare d'appalto pubbliche e private e le licitazioni pubbliche e private; potrà assumere interessenze e partecipazioni in società aventi oggetto analogo, connesso od affine al proprio ed in genere potrà compiere, sempre al fine del raggiungimento dello scopo sociale, singoli atti ed operazioni di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare, ipotecaria, creditizia e finanziaria necessarie od utili, purché per quanto concerne l'attività finanziaria, in via non prevalente ma meramente strumentale e non nei confronti del pubblico, il tutto con espressa e tassativa esclusione delle attività di cui ai decreti legislativi 385/1993, 58/1998, 415/1996, successive modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche mediante il conferimento da parte dei soci dell'uso di mezzi e macchine di proprietà del singolo. In tal caso l'organizzazione della Cooperativa è l'unica abilitata a disporre dell'impiego.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà compiere, non come attività prevalente, ma per un miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione industriale mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La società potrà aderire a Consorzi di cooperative di produzione e lavoro, nonché a quelle cooperative indicate negli articoli 2602 e seguenti c.c. ed a quelle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e, ove ne ricorrano i presupposti, ottenere l'iscrizione nell'apposito Albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

### TITOLO III

#### SOCI

#### Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

1 - concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

2 - partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

3 - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori vale a dire, persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione la propria capacità professionale, in rapporto allo Stato di attività e al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

b) soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

#### **Art. 6 (Categoria speciale di soci)**

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge..

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto fatta eccezione per le materie indicate dalle lettere d) ed e) dell'articolo 19 del presente statuto. Non può rappresen-

tare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, comunque non superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In case di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

#### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e dell'attività svolta;
- b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- c) se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
- d) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- e) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- f) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato è annotata, à cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora, la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci

#### **Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)**

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea e alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali e-

ventuali osservazioni o appunti riferiti alla gestione sociale;

d) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;

- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

#### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)**

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso, di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata.

#### **Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto c);

c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

d) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o interessi sociali.

#### **Art. 12 (Delibera di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 13 (Liquidazione)**

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 18, comma 4,

lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio divenuto operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 14 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari dal socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

#### **Art. 15 (Responsabilità dei soci cessati)**

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

### **TITOLO IV**

#### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 16 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore pari ad euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

#### **Art. 17 (Ristorno)**

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

a) erogazione diretta;

b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

**Art. 18 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza d' questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella Misura prevista dalla legge medesima;
- e) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 16.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

**TITOLO V**

**RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

**Art. 19 (Decisioni dei soci)**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b) e c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le de-

cisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 21.

**Art. 20 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)**

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

**Art. 21 (Assemblea)**

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 19 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e

della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e organo di controllo se nominato sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

**Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)**

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) ed e) dell'art. 19 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

**Art. 23 (Elezione cariche sociali)**

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

**Art. 24 (Voto)**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante, delega scritta, soltanto da un altro soggetto avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

**Art. 25 (Presidenza dell'assemblea)**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente dell'organo amministrativo e in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

**Art. 26 (Amministrazione)**

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da 3 (tre) a 9 (nove) e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché l'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

#### **Art. 27 (Compiti degli amministratori)**

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

#### **Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)**

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

#### **Art. 29 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno e più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti:

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di control-

lo, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

**Art. 30 (Compensi agli amministratori)**

Gli amministratori hanno diritto a un compenso a essi spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. L'assemblea dei soci può assegnare agli amministratori un compenso in misura fissa, nonché determinare, eventualmente, un'indennità per la cessazione della carica e deliberare le modalità di accantonamento per il relativo fondo di quiescenza. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la ripartizione di tale somma, tenendo conto di particolari compiti e mansioni attribuiti ad alcuni degli amministratori.

**Art. 31 (Rappresentanza)**

L'amministratore unico o il Presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

L'amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

**Art. 32 (Collegio sindacale)**

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, può essere in composizione monocratica oppure collegiale a scelta dei soci al momento della nomina.

Il Collegio Sindacale in composizione collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

**Art. 33 (Controllo contabile)**

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO VI  
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

**Art. 34 (Scioglimento anticipato)**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

**Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate e di dividendi eventualmente maturati;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

#### TITOLO VII

#### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

##### **Art. 36 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

##### **Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

1. E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
2. E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
3. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.
4. Con la cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

##### **Art. 38 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

f.to SCALDAFERRI ANTONIO

f.to ROBERTO DI PLACIDO NOTAIO L.S.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-  
LE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, COMME 2,  
D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82